Deliberazione del Comitato di gestione n. 14 di data 25 novembre 2016

Oggetto: Approvazione, in via preliminare, della deroga urbanistica per

la realizzazione della pista da slittino lungo la strada di Malga

Fevri in C.C. Ragoli II.

Il Presidente relaziona.

In data 20 ottobre 2016, il Comune di Tre Ville, con nota prot. n. 7462/6.3, ha trasmesso al Parco la pratica di permesso di costruzione in deroga n. 24/2016 relativa ai lavori di "Realizzazione tracciato per slittini su sedime della strada forestale Monte Spinale – Malga Fevri – partenza seggiovia Spinale 2, sulla pp.ff. 28/1 e 30/1 in C.C. Ragoli 2^ parte", ai fini dell'autorizzazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.. Il Comune inoltre ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali:

- ✓ Relazione Tecnico descrittiva e documentazione fotografica;
- ✓ TAV. 1 Corografia, estratti;
- ✓ Tav. 2 Planimetria, particolari;
- ✓ Tav. 3 profilo longitudinale;
- ✓ CD con file pdf del progetto;
- ✓ copia della domanda di permesso di costruire da parte delle Funivie di Madonna di Campiglio S.p.A. e della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Parte del tracciato della pista di slittino, seguendo la strada forestale per Malga Fevri, non rientra nelle "aree sciabili", pertanto per la sua realizzazione è necessaria una deroga urbanistica. Infatti le Norme di Attuazione del Piano del Parco in vigore, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014, al comma 15.1 prevede: "ART. 15 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

15.1. Le riserve controllate C, individuate nella Tav. 1 del PdP, corrispondono ai territori maggiormente antropizzati del Parco e comprendono al loro interno le "aree sciabili" entro le quali sono comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare riguardo alle attività dello sci da discesa e da fondo.".

L'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'allegato A del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., in attuazione dell'articolo 97 della legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15.

Pertanto, al fine di realizzare l'opera, il progetto necessita del seguente percorso autorizzavo:

 approvazione preliminare della deroga con atto del Comitato di Gestione come stabilito dalla deliberazione del Comitato di gestione n. 12 di data odierna;

- autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 97, comma 2 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm.;
- nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 97, comma 2, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dall'entrata in vigore del Piano di Parco cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al Piano di Parco;
- l'opera per la motivazione sopra citata non è conforme al Piano del Parco e pertanto per la sua realizzazione è necessario ricorrere alla procedura di deroga urbanistica;
- le conclusioni emerse dalla relazione faunistica realizzata nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale, commissionato dal committente, evidenziano che il disturbo alla fauna per l'utilizzo della pista da slittino risulta trascurabile rispetto al disturbo già incidente sull'area e che pertanto l'opera proposta non avrà ripercussioni significative sullo stato di conservazione della popolazioni degli animali presenti;
- il parere istruttorio effettuato da parte del dott. Andrea Mustoni, agli atti del Parco Responsabile del settore Fauna condivide i risultati dello Studio di Impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza comprensiva anche della "Relazione inerente la componente Faunistica dell'area di intervento";
- l'opera è stata inserita nel Piano Triennale degli interventi della Società Funivie Madonna di Campiglio in area del Parco Naturale Adamello Brenta - validità 2017-2020, approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 13 di data odierna;
- la realizzazione di tale opera risulta importante per l'economia locale in quanto porta ad un miglioramento dell'offerta turistica.

Esaminata attentamente la richiesta, unitamente agli elaborati progettuali in atti, la Giunta Esecutiva del Parco, a seguito di deliberazione n. 132 di data 7 novembre 2016, propone al Comitato di Gestione l'autorizzazione in via preliminare della deroga in oggetto al limite di zona delle aree sciabili, come stabilito dall'art. 15.1 delle Norme di Attuazione del Parco in vigore, con proprio atto che equivale e sostituisce l'inserimento della deroga preliminare nel Programma Annuale di Gestione, con la **prescrizione** che venga segnalato in modo adeguato il sentiero adibito allo sci alpinismo.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Piano territoriale del Parco e le relative Norme di Attuazione;
- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- all'unanimità, con n. 52 voti a favore, espressi nelle forme di legge per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori,

delibera

- di autorizzare, in via preliminare, la deroga in oggetto al limite di zona delle aree sciabili, come stabilito dall'art. 15.1 delle Norme di Attuazione del Parco in vigore, con la prescrizione che venga segnalato in modo adequato il sentiero adibito allo sci alpinismo;
- 2. di prendere atto che la procedura di deroga prevede le seguenti ulteriori fasi del percorso autorizzativo:
 - autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 97, comma 2 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm., a seguito di esito favorevole della V.I.A.;
 - nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 97, comma 2, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
 - concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

Adunanza chiusa ad ore 18.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Silvio Bartolomei

Il Presidente f.to avv. Joseph Masè

MC/VB/lb